

NUMERO 1 - 2016


GIUSTIZIA CIVILE

RIVISTA GIURIDICA TRIMESTRALE

ISSN 0017-0631

DIREZIONE SCIENTIFICA

GIUSEPPE CONTE - FABRIZIO DI MARZIO



ESTRATTO:

LUCA NIVARRA

Le frontiere mobili della responsabilità contrattuale



GIUFFRÈ EDITORE

Indice

<i>Gli Autori di questo fascicolo</i>	2
LUCA NIVARRA	
<i>Le frontiere mobili della responsabilità contrattuale.</i>	5
ENRICO CARBONE	
<i>«Le une per mezzo delle altre»: l'interpretazione coerenziale delle clausole contrattuali.</i>	17
MICHELE LOBUONO	
<i>La tutela dei creditori ipotecari fra codice antimafia, normativa bancaria e categorie del diritto civile</i>	39
FRANCESCO VENOSTA	
<i>Dichiarazioni inviate o pervenute in fotocopia, principio di apparenza e conclusione del contratto</i>	79
FRANCESCO FIMMANÒ	
<i>I contratti nel concordato preventivo</i>	105
ALFONSO DI CARLO - MARCO BISOGNO	
<i>Le attestazioni del professionista nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.</i>	181
MARCO MARAZZA	
<i>Jobs act e prestazioni d'opera organizzate</i>	215

Le frontiere mobili della responsabilità contrattuale

Il saggio ripercorre le trasformazioni subite dall'istituto della responsabilità contrattuale e apprezzabili sia sotto il profilo della teoria generale dell'obbligazione, sia sotto il profilo della tutela del credito in rapporto all'ordinaria misura risarcitoria. Obbligazione senza prestazione, contrattualizzazione del danno non patrimoniale e una rinnovata lettura del primato dell'adempimento in natura rappresentano i tre ambiti con riguardo ai quali è più agevole scorgere il volto della nuova responsabilità contrattuale e le implicazioni teoriche della sua evoluzione.

005

This essay traces the transformations that contractual responsibility has undergone both in terms of the general theory of obligation, and in terms of credit protection measures in relation to ordinary damages. Obligation void of performance, non-pecuniary damage contracts and renewal of the priority of fulfillment of the same represent the three areas in which it is easier to see the new face of contractual liability and the theoretical implications of its evolution.

Sommario: 1. La metafora della frontiera: un *caveat*. – 2. I punti di turbolenza della responsabilità contrattuale. – 3. Responsabilità contrattuale, inadempimento e tutela giurisdizionale dei diritti. – 4. Un caso di cattivo ampliamento della frontiera: il danno non patrimoniale da contratto. – 5. Conclusioni.

1. - La metafora della frontiera: un *caveat*.

Credo che molti dei presenti ricorderanno come l'immagine delle "frontiere" sia stata largamente utilizzata da alcuni dei nostri *maiores* per descrivere, sia pure con inevitabile varietà d'accenti e di giudizi, un fenomeno che oggi, almeno in parte, sembrerebbe essersi assestato, quello della dilatazione del campo di operatività del fatto illecito aquiliano ben oltre i limiti assegnati all'istituto dalla lettura dell'art. 2043 c.c. nei termini di una norma secondaria. Quelle frontiere potevano essere "nuove" (Busnelli, Libertini), "mobili" (Galgano), "nobili" (Castronovo)¹, ma l'oggetto del discorso nella sostanza non mutava, anche se naturalmente mutava lo sguardo di chi, tra gli autori appena richiamati (oltreché degli innumerevoli altri che nel corso degli anni si sono cimentati con le trasformazioni della responsabilità civile), quel discorso imbastiva. Si trattasse di assecondare, quanto meno prendendone atto, il movimento espansivo che, specie ad opera della giurisprudenza, aveva investito la regola aquiliana ("ingiustizia del danno" come clausola generale e sistema della responsabilità civile come sistema governato da un canone di atipicità), ovvero di assoggettarlo ad un nuovo principio d'ordine ("ingiustizia del danno" come norma generale e sistema della responsabilità civile come sistema a tipicità progressiva), in ogni caso ciò di cui si parlava erano i c.d. "nuovi danni" ovvero, in altri termini, l'ingresso nell'area della risarcibilità di perdite (patrimoniali ma anche esistenziali) che fino ad allora ne erano rimaste escluse. Beninteso, il fenomeno in questione non rivestiva un carattere puramente quantitativo, nel senso che all'origine del medesimo non stava il puro e semplice allungarsi della filiera dei danni risarcibili, quanto, piuttosto, il prevalere di un senso, sin lì inedito, dell'ingiustizia

¹ F.D. BUSNELLI, *Le nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, 469 ss.; M. LIBERTINI, *Le nuove frontiere del danno risarcibile*, in *Contr. impr.*, 1989, 85 ss; F. GALGANO, *Le mobili frontiere del danno ingiusto*, *ivi*, 1985, 159 ss.; C. CASTRONOVO, *Le nobili frontiere della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1989, 539 ss.

del danno che rappresentava il presupposto di quel che poi risultava più immediatamente visibile, ovvero, appunto, i nuovi danni.

Da questo punto di vista, la metafora della frontiera può non essere del tutto calzante, perché essa rinvia ad annessioni (o perdite) di territorio, quindi a mutamenti di uno spazio geopolitico, di tipo quantitativo; mentre, viceversa, come ho già detto, la “nuova” responsabilità civile è, in primo luogo, la risultante di un processo qualitativo. In altri termini, la conquista dell’Ovest significò, per gli Stati Uniti, l’istituzione di una nuova frontiera, mentre l’UE, o Schengen, hanno significato un nuovo modo di attraversare frontiere che, però, rimanevano sempre eguali a se stesse. Ecco, la vicenda cui mette capo la “nuova” responsabilità civile è molto più Schengen che non *new Frontier* americana: ed è questa la ragione per la quale l’immagine della frontiera va usata con qualche precauzione, anche se, naturalmente, essa è molto suggestiva e, sia pure per sommi capi, rende bene l’idea del fenomeno che si vuole rappresentare attraverso di essa.

2. - I punti di turbolenza della responsabilità contrattuale.

007

Ci si può chiedere ora, dopo quello che si è detto a proposito della responsabilità extracontrattuale, se, e in che misura, l’impiego della metafora della frontiera sia opportuno per descrivere o, più precisamente, per evocare quello che è accaduto, e che sta ancora accadendo, alla responsabilità contrattuale. Vediamo, dunque, in estrema sintesi, le turbolenze di ordine dogmatico, o di ordine funzionale, che più hanno inciso sull’assetto tradizionale dell’istituto. In primo luogo, il superamento che, a questo punto, può considerarsi definitivo (se non nel senso di una sua piena accettazione da parte di giudici e dottori, quanto meno nel senso di un completo distacco, almeno sul piano della modellistica dottrinale, dal paradigma originario) dell’idea che il rapporto obbligatorio sia esaurito dalla prestazione e dal nesso privilegiato che essa intrattiene con il correttivo interesse in conformità allo schema elementare descritto dall’art. 1174 c.c. In secondo luogo, la messa in discussione della natura autenticamente risarcitoria del rimedio previsto dall’art. 1218 c.c. quale conseguenza della sopravvenuta impossibilità imputabile della prestazione. Infine, il perentorio affacciarsi sulla scena della tesi secondo cui l’inadem-

pimento può essere causa di un danno non patrimoniale al di là dei limiti segnati dall’ipotesi in cui la prestazione sia funzionale, di tutto principio, al soddisfacimento di un interesse esistenziale, ipotesi nella quale la risarcibilità del danno deve considerarsi un ovvio corollario dell’applicazione del combinato disposto degli artt. 1174 e 1218 c.c.

Cominciando dal primo dei tre punti che ho appena indicato, qui è dato assistere ad un processo che si sviluppa in modo non lineare attraverso quasi un sessantennio: un lasso di tempo per delimitare il quale possiamo assumere, come *terminus a quo*, il saggio di Mengoni su “Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi”² e come *terminus ad quem* quello di Castronovo su “La relazione come categoria essenziale dell’obbligazione e della responsabilità contrattuale”³. Naturalmente si tratta di una periodizzazione che, come tutte le periodizzazioni, presenta un certo grado di artificiosità e che, tuttavia, ha il pregio di rinviare a quelle che possono essere considerate le tre fasi salienti (da intendersi più che in senso temporale in senso ideale) di una vicenda culturale che, come è noto, ha visto confrontarsi, su posizioni spesso molto diverse, la nostra migliore dottrina civilistica e, sia pure con ritardi e arretramenti, anche i nostri giudici. Le tre fasi di cui dicevo sono quelle attraverso le quali, in modo graduale ma riconoscibile, si consuma il distacco dall’obbligazione a struttura semplice imperniata, come già ricordato, sul binomio prestazione-interesse, mentre il vettore di questa parabola, il cui punto di caduta è rappresentato, appunto, dalla “relazione” come categoria più ampia, e inclusiva, dell’obbligazione, deve ravvisarvi nella clausola generale di buona fede. Nella prima fase quest’ultima assolve ad una funzione *stricto sensu* integrativa, ovvero funge da dilatatore del contenuto del rapporto obbligatorio, di talché la gamma delle condotte esigibili dal debitore si amplia fino a ricoprendere quelle strumentali o complementari all’esecuzione della prestazione propriamente detta (custodire, informare, ecc.). Si tratta di quelle che i tedeschi chiamano *Nebenpflichten*, dove il *neben* (“vicino”) sta a significare la

² L. MENGONI, *Obbligazioni di «risultato» e obbligazioni di «mezzi»*, *Riv. dir. comm.*, 1954, 185, ora in C. CASTRONOVO-A. ALBANESE-A. NICOLUSSI (a cura di), *Scritti giuridici*, II, Milano, 2011, spec. 197 ss.

³ C. CASTRONOVO, *La relazione come categoria essenziale dell’obbligazione e della responsabilità contrattuale*, in *Eu. e dir. priv.*, 2011, 55 ss.

perdurante *vis attractiva* esercitata dalla prestazione principale (*Hauptleistung*) che rimane, dunque, per quanto non più in solitudine, il perno dell’obbligazione intesa come struttura ideale (*Gefüge*).

La seconda fase è quella che vede affacciarsi alla ribalta, sempre in virtù dell’azione integrativa svolta dalla buona fede, gli obblighi di protezione. Essa si colloca esattamente a metà del processo che stiamo descrivendo dal momento che se, per un verso, le condotte ulteriori rispetto a quella che costituisce il substrato della prestazione non sono più strumentali o complementari a quest’ultima, ma autonome, in quanto finalizzate al soddisfacimento (sotto la forma della protezione) di un interesse distinto da quello alla ricezione della prestazione medesima, è pur vero che, come ha bene chiarito Mengoni, sul punto correggendo il massimo teorico delle *Schutzpflichten*, Heinrich Stoll⁴, tali condotte alla prestazione risultano pur sempre collegate, nel senso che le lesioni della sfera giuridica della controparte alla neutralizzazione delle quali le *Schutzpflichten* mirano, sono soltanto quelle che possono prodursi in dipendenza dell’esecuzione della *Hauptleistung*. Tuttavia, è indubbio che qui, per la prima volta, si assiste ad uno sganciamento della responsabilità contrattuale dall’inadempimento dell’obbligazione, nel senso che il risarcimento del danno consegue alla lesione di un interesse (patrimoniale o esistenziale) diverso da quello alla prestazione (e, del resto, a conferma di ciò basterà rammentare la circostanza per cui gli obblighi di protezione tutelano entrambe le parti del rapporto obbligatorio: v. art. 2087 c.c.). Questo divaricarsi di inadempimento e risarcimento consegue ad una precisa opzione di tipo giuspolitico in virtù della quale un pregiudizio di stampo schiettamente aquiliano viene incistato all’interno di una struttura relazionale. Sul piano dogmatico l’operazione in discorso passa attraverso la valorizzazione di una figura – la *Einwirkungsmöglichkeit*, ovvero la prossimità tra le sfere giuridiche instaurata dall’esserci del rapporto obbligatorio quale precondizione del danno – perdita (patrimoniale o esistenziale): ciò che, in ultima istanza, pone capo all’innesto nel sistema di una nozione vieppiù allargata di obbligazione.

Il terzo, e ultimo, segmento della traiettoria che sto descrivendo corri-

⁴ H. STOLL, *Abschied von der Lehre von der positiven Vertragsverletzungen*, in *AcP* (16), 1932, 317.

sponde al punto di massima divaricazione tra inadempimento e responsabilità contrattuale. Qui, infatti, l'obbligazione risarcitoria si ricollega ad una condotta che non intrattiene alcun rapporto con la prestazione (come, invece, accadeva ancora sia nel caso degli obblighi integrativi del primo tipo, sia nel caso degli obblighi di protezione “connessi”, sebbene qui il legame con la prestazione già sperimenti, come abbiamo visto, un notevole indebolimento, sviluppandosi esso solo per linee esterne), per la semplice ragione che non vi è più una prestazione che possa fungere da fattore coesivo di questi vari obblighi altrimenti *extravagantes*. Alludo, come è facile intuire, all’“obbligazione senza prestazione”⁵: un costrutto ideale affidato ad una formula apparentemente contraddittoria, ma che in realtà ha il pregio, almeno ai miei occhi, di catturare l’essenza del fenomeno di cui stiamo parlando, ovvero il progressivo autonomizzarsi dell’obbligazione, in quanto modo di essere della relazione giuridica, dalla prestazione, in quanto modo di essere dell’attribuzione patrimoniale. A differenza che nelle due ipotesi esaminate in precedenza, nel caso ora in esame la buona fede non si limita ad integrare il contenuto di un rapporto obbligatorio già venuto in essere, ma è essa stessa fonte dell’obbligazione. Per essere più precisi, bisogna dire che questa efficacia performativa della clausola di buona fede si manifesta soltanto in presenza di fatti che giustifichino l’insorgere di un legittimo affidamento in capo ad una delle due parti venute a contatto in ordine alla circostanza che l’altra parte si condurrà in modo conforme alle sue aspettative. Il paradigma è quello della *culpa in contrahendo* anche se la fattispecie contemplata dall’art. 1337 c.c. (“svolgimento delle trattative” “conclusione del contratto”) presenta un grado di vaghezza così elevato da impegnare la buona fede anche sul terreno valutativo-integrativo. Discorso in parte diverso vale, ad es., per l’ipotesi, anch’essa assurta alla dignità di paradigma, non legislativo, ma giurisprudenziale, della responsabilità (*ex contractu*) del medico ospedaliero, dove il carattere di “professione protetta” dell’attività esercitata dal medico assicura alla fattispecie una consistenza tale da consentire, per un verso, l’immediata (o, comunque, più agevole) percepibilità

⁵ Per la quale si veda il noto saggio di C. CASTRONOVO, ora in *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, 443 ss. Una puntuale ricostruzione del dibattito in materia offre da ultimo F. PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, 2015, 181 ss.

della ricorrenza, nel caso *de quo*, di un affidamento legittimo e, per altro verso, il pieno dispiegarsi della funzione più schiettamente costitutiva della *bona fides*.

Ad ogni modo, come ho già detto, l'obbligazione senza prestazione, la quale corrisponde ad una tipologia inedita di obblighi di protezione autonomi o “in purezza”, là dove segna la definitiva evaporazione della prestazione come architrave del *vinculum iuris*, finisce per mettere la responsabilità contrattuale (ovvero, la regola enunciata dall'art. 1218 c.c.) al servizio di un progetto rimediale del tutto svincolato dal binomio inadempimento/impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore e proiettato, viceversa, verso il ristoro di una perdita (ancora una volta patrimoniale o esistenziale) che, ove oggetto di una considerazione astratta, cioè avulsa dal contesto in cui si è effettivamente prodotta, sarebbe naturalmente destinata ad orbitare in area aquiliana. Stando così le cose, mi sembra innegabile che, con riguardo ad una vicenda come quella che ho appena delineato, sia pure per sommi capi, il richiamo all'immagine della frontiera sia del tutto legittimo e calzante. Infatti, lo si è appena visto parlando degli obblighi di protezione “autonomi”, e lo si era già osservato a proposito degli obblighi di protezione “connessi”, il lavoro svolto dalla dottrina a partire dalla configurazione tradizionale del rapporto obbligatorio, si è tradotto nell'assoggettamento al dominio dell'art. 1218 c.c. di figure di danno altrimenti consegnate senza residui al governo dell'art. 2043 c.c. Quindi, la frontiera si sposta in avanti annettendo nuovi territori. Tuttavia, l'aspetto quantitativo è integrato, e non potrebbe essere altrimenti, da un aspetto di tipo qualitativo: lo spostamento delle frontiere e l'annessione di nuovi territori è stato reso possibile solo da una profonda revisione di ordine teorico, ancora più impegnativa di quella che ha investito il dispositivo aquiliano, e che oggi ci restituisce un'immagine della responsabilità contrattuale, ma, e questo è il punto che, a mio avviso, merita di essere sottolineato, della stessa obbligazione, assai diversa dal passato: un'obbligazione che, in un certo senso, è uscita da se medesima, approdando ad una forma del pensiero – la relazione – già presente allo stato di latenza nella sintassi della forma originaria e compiutamente disvelata attingendo alle potenzialità ricostruttive offerte dalla clausola generale di buona fede.

3. - Responsabilità contrattuale, inadempimento e tutela giurisdizionale dei diritti.

L'altro aspetto su cui vorrei brevemente richiamare l'attenzione concerne le ricadute che il divorzio tra responsabilità contrattuale e inadempimento ha sulla comprensione del rimedio risarcitorio previsto dall'art. 1218 c.c. Ora, si potrà anche non concordare con la tesi radicale, da me recentemente formulata, secondo cui l'assorbimento, attraverso il medio degli obblighi di protezione ("connessi" e "autonomi"), entro l'area della responsabilità contrattuale di tipologie di danno altrimenti vocati al trattamento aquiliano, avrebbe come conseguenza quella di portare alla luce il carattere di rimedio reale per equivalente del risarcimento allorché esso, come accade nella originaria configurazione della "responsabilità del debitore", si colleghi alla sequenza inadempimento/impossibilità⁶. Tuttavia, mi sembra davvero difficile negare che vi sia una qualche differenza tra il risarcimento del danno che risarcisce un danno, esattamente come accade nell'ipotesi avuta presente dall'art. 2043 c.c. (quel danno-perdita patrimoniale, o anche esistenziale di cui il risarcimento è sempre la cura, solo mutando le condizioni di attivabilità del rimedio, a seconda che il pregiudizio si produca, o meno, in dipendenza di una *Einwirkungsmöglichkeit*), e il risarcimento del danno che surroga un'attribuzione patrimoniale cui il debitore è tenuto in virtù di una posizione di vantaggio già riconosciuta al creditore. Quale che sia la soluzione preferita, resta il fatto che anche in questo caso è dato assistere ad un'articolazione funzionale del rimedio che, pure, a suo modo, segnala una mobilità delle frontiere della responsabilità contrattuale la quale viene ora chiamata a curare due diversi tipi di illecito o, nella lettura meno eversiva, il medesimo illecito colto in due posture diverse. Piuttosto, visto che il discorso si è spostato sul terreno dei rimedi, quanto appena detto mi offre il destro per una breve considerazione *en passant* a proposito di quella che oggi è nota come prospettiva o logica rimediale. Secondo l'opinione dominante, quest'ultima presenterebbe almeno due caratteristiche fondamentali in grado di distinguerla nettamente dalla prospettiva tradizionale: la prima riconducibile al pri-

⁶ L. NIVARRA, *Alcune precisazioni in tema di responsabilità contrattuale*, in *Eu. e dir. priv.*, 2014, 45 ss.

mato del rimedio sul diritto (non più *ubi ius ibi remedium* ma, al contrario, *ubi remedium ibi ius*); la seconda riconducibile ad un vistoso processo di deperimento della fattispecie (verosimilmente, a ben vedere, si tratta di due facce della medesima medaglia). Ora, proprio nel caso che abbiamo appena esaminato, che, certo, non è il caso di un nuovo rimedio ma pur sempre della applicazione nuova di un rimedio già noto all'ordinamento, abbiamo potuto constatare come, in realtà, il trasloco della responsabilità contrattuale (e del rimedio di cui essa è portatrice, il risarcimento del danno) al di là dei confini (o delle frontiere) ad essa tradizionalmente assegnati, ha potuto avere luogo soltanto alla condizione di una radicale riscrittura della sua fattispecie di riferimento, ovvero alla condizione di un allargamento non meramente quantitativo dei confini (o delle frontiere) del rapporto obbligatorio: e ciò a conferma di quanto risultò difficile, al di là delle pure numerose e stimolanti suggestioni che la c.d. prospettiva rimediale offre, sovvertire un ordine del discorso giuridico che sembrerebbe attingere la propria legittimità dalle esigenze elementari di un'esperienza, quella del diritto, che ove chiamata alla prova della verbalizzazione, sempre finisce per strutturarsi, in definitiva, secondo la logica inesorabile di un *prius* (la fattispecie) e di un *posteriorius* (il rimedio). Ma su questo si avrà modo di ritornare in altra sede⁷.

013

4. - Un caso di cattivo ampliamento della frontiera: il danno non patrimoniale da contratto.

Un cenno, infine, sull'ultima delle questioni richiamate in premessa, quella nota come “danno non patrimoniale da inadempimento” o “danno non patrimoniale da contratto”. Qui, a mio avviso, siamo in presenza di una cattiva mobilità delle frontiere della responsabilità contrattuale, nel senso che un uso triviale dell'argomento costituzionale, unito ad una totale inconsapevolezza dei modi di una opportuna mediazione dogmatica (della quale, viceversa, offre un esempio felice il caso degli obblighi di protezione), mettono capo ad un risultato pratico assurdo, che è quello di

⁷ V. ora quanto osservo in L. NIVARRA, *Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico?*, in *Eu. e dir. priv.*, 2015, 583 ss.

raddoppiare il danno da inadempimento, abbinando alla frustrazione dell'interesse alla prestazione il pregiudizio morale, psicologico, esistenziale, patito dal creditore per non avere ottenuto dal debitore quanto gli spettava⁸. Parlo di un uso triviale dell'argomento costituzionale perché la convenzione interpretativa ormai accolta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la riserva di legge dell'art. 2059 c.c. sarebbe soddisfatta anche dalle norme costituzionali istitutive del corredo esistenziale della persona – convenzione di per sé assai discutibile e, per il modo in cui viene utilizzata dalle nostre corti, ostacolo insuperabile a qualsiasi tentativo di razionalizzare il sottosistema del danno non patrimoniale – se trasferita in uno spazio concettuale vuoto come quello disegnato dal danno non patrimoniale da inadempimento rischia di trasformarsi da modalità di orientamento del sillogismo giudiziale in vacuo suggello a posteriori di una decisione che ripete da altro (?) la propria giustificazione razionale. Quanto alla mediazione dogmatica, di essa non è dato riscontrare traccia nei ragionamenti delle Sezioni unite posto che, in definitiva, tutta l'operazione si risolve in una abnorme metamorfosi (che nulla ha da invidiare a quella di cui rimane vittima il povero Gregor Samsa) dell'inadempimento da illecito contrattuale in illecito extracontrattuale: di talché, ben potrebbe dirsi che in questo caso è il torto aquiliano, a spostare, sia pure in modo surrettizio e levantino, le proprie frontiere penetrando malamente e occupando abusivamente il territorio di elezione della responsabilità contrattuale.

5. - Conclusioni.

Per concludere. La responsabilità contrattuale è certo in movimento e il motore che ne ha alimentato le trasformazioni è stato un uso dogmaticamente consapevole (oltreché avvertito sul piano della comparazione) della clausola generale di buona fede. La riflessione su di essa ha beneficiato della convergenza di due ambiti tematici – la teoria dell'obbligazione e la tutela giurisdizionale dei diritti – i quali si sono rivelati, sia pure per

⁸ V. L. NIVARRA, *La contrattualizzazione del danno non patrimoniale: un'incompiuta*, in *Eu. e dir. priv.*, 2012, 475 ss.

ragioni almeno in parte diverse, tra i più fecondi a disposizione del civilesta. Meno esposta (anche se non del tutto immune, come si è visto) al rischio di approcci corrivi, spesso sostenuti da un’ermeneutica costituzionale frettolosa e incauta, la responsabilità contrattuale si presenta oggi agli occhi dell’interprete come un laboratorio ricco e stimolante per gli studiosi di ogni generazione. Lo spirito del tempo impone, però, una doverosa cautela: legislatori approssimativi e giudici autoreferenziali sembrano non volere tenere in gran conto i guadagni della dottrina e quest’ultima, dal canto suo, sempre meno si mostra propensa alla hegeliana, e mengoniana, “fatica del concetto”.